



PNRR M1C3 INTERVENTO 2.1 – ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI

COMUNE di MASSA MARTANA (PG)

CUP: J74H22000060006



MASSA MARTANA: IL BORGO DEL DIRE E DEL FARE

LINEA DI AZIONE 4 - Realizzazione di attività per il miglioramento e la razionalizzazione della gestione di beni, servizi e iniziative

INTERVENTO 1 – *Piattaforma digitale, totem e digitalizzazione infopoint, sito turistico e podcast ambisonico*

CREAZIONE DI UN DATABASE PER ECOSISTEMA TURISTICO INTEGRATO PARTECIPATO NEL COMUNE DI MASSA MARTANA

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il Comune di Massa Martana, nell'ambito del progetto MASSA MARTANA: IL BORGO DEL DIRE E DEL FARE, finanziato dal PNRR M1C3 INTERVENTO 2.1 – ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI – LINEA B, attraverso la Linea di Azione 4, Intervento 1, sta costruendo un ecosistema turistico, progettato e sviluppato secondo un'architettura che permetta una gestione integrata del sistema che ricomprenda tutte le azioni finalizzate allo sviluppo turistico del borgo.

Naturalmente l'ecosistema coinvolge varie tipologie di soggetti, che devono necessariamente cooperare, al fine di dare attuazione a scelte condivise, che convergano nella piattaforma territoriale, che contiene e sviluppa tutte le tematiche e le applicazioni dell'ecosistema turistico progettato, attraverso contenuti sviluppati su asset relazionali tra: luoghi, eventi, opere, temi vacanza, prodotti e servizi.

A tal fine, in esecuzione della Determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 79 del 03/03/2025, risulta necessario avviare una procedura di mappatura, che si rivolga sia ad operatori insiti nel Comune di Massa Martana (PG), che ad operatori esterni, con lo scopo di produrre un database strutturato.

Qualora si desideri proporre le proprie professionalità specifiche e un valore aggiunto al progetto è possibile accreditarsi compilando il form allegato al presente avviso.

Con la presente procedura è possibile accreditare associazioni, operatori economici, professionisti e/o strutture già attive e presenti sul territorio, o in fase di riapertura, o in imminente apertura o, anche, manifestare il proprio interesse nel caso in cui sia in fase di valutazione un nuovo avvio.

Al bisogno, sarà nostra cura ricontattare, ai riferimenti comunicati, gli operatori registrati nel presente database.

Facendo leva sullo spirito partecipativo del progetto, contiamo sulla cooperazione attiva e sulla dinamicità di ognuno. Vi preghiamo di interagire nel minor tempo possibile dal ricevimento del presente, compilando il form in tutte le parti richieste.

1. INTRODUZIONE AL PROGETTO

La presente procedura si inserisce nel progetto più ampio del Comune di Massa Martana, denominato MASSA MARTANA: IL BORGO DEL DIRE E DEL FARE, che nella progettualità dell'azione 4, Intervento 1, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 04.10.2024, nonché successiva variazione, approvata con Determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 463 del 23/12/2024, ricomprende la creazione e lo sviluppo di un ecosistema turistico integrato partecipato sul territorio comunale, con un approccio in progettazione partecipata, su modello industriale, per info-promo-commercializzare i turismi del territorio, in modo organizzato, sul mercato nazionale e internazionale.

Il progetto si pone vari obiettivi, primariamente quello di avviare un processo di sviluppo identitario legato alla creazione di un marchio turistico in grado di rappresentare l'anima e gli aspetti caratterizzanti di questo territorio. Un processo di sviluppo integrato di un ecosistema turistico locale in grado di presentare, in modo organizzato e convincente, un marchio turistico allo scopo di rilanciare le economie turistiche locali, favorire il ripristino e la valorizzazione delle attività turistico ricettive e di quelle collegate all'indotto.

Quindi: favorire il cambiamento, la nascita di nuove attività turistiche-commerciali e professioni turistiche. Allo stesso tempo, sviluppare proposte di valore centrate su storia, arte e cultura, enogastronomia e natura, nell'ottica di sviluppare e offrire esperienze turistiche uniche.

Il progetto dell'ecosistema turistico integrato partecipato, in fase di avvio, adotterà un processo di dialogo attivo e costante con tutti gli operatori economici e un approccio partecipativo alla progettazione, con anche la selezione di aziende altamente specializzate, e l'uso di tecnologie di ultima generazione per la comunicazione e il marketing turistico.

Quindi, un progetto di destination management e marketing con approccio manageriale, per trasformare il territorio interessato in impresa turistica, per info-promo-commercializzare i turismi, i temi vacanza e i prodotti.

Un approccio metodico da grande destinazione e una campata progettuale pluriennale, ma con i piedi saldi a terra. Al vertice, lato tecnico in affiancamento al Comune di Massa Martana, abbiamo

identificato una figura professionale specifica e specializzata: un Destination Manager dalla comprovata esperienza.

Non abbiamo la bacchetta magica, c'è bisogno della cooperazione di tutti, anche della tua.

2. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici interessati a presentare istanza a valere sul presente avviso, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a)** essere nelle condizioni di contrarre con la Pubblica amministrazione (artt. 94, 95, 96 e 97 del D.lgs. 36/2023);
- b)** essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese; o dimostrare di operare come persona fisica se proprietari di alloggi ad uso turistico o intenzionati ad avviare questa attività in modo non imprenditoriale;
- c)** essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- d)** non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e)** qualora siano stati destinatari di provvedimenti di revoca parziale o totale di agevolazioni concesse dal Ministero, abbiano provveduto alla restituzione di quanto dovuto;
- f)** non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER;
- g)** non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa o analoga attività nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento del programma di sviluppo proposto nella zona interessata.

È consentita la presentazione di candidatura da parte di soggetti privati non ancora esercenti l'attività e/o iscritte a R.I. e/o se operanti come persona fisica, purché in grado di dimostrare di aver maturato un percorso formativo e/o professionale idoneo a garantire il successo dell'iniziativa economica che si intende intraprendere. Ovvero, vi sia disponibilità a frequentare la formazione necessaria offerta all'interno dei tavoli di lavoro del presente progetto.

Sono, altresì, ammesse startup innovative, qualora in grado di dimostrare che il progetto presentato, in chiave B2B (business to business) e/o B2C (business to consumer) sia in grado di apportare significativo vantaggio al suddetto progetto turistico di comunità in chiave win-win.

3. CONDIZIONI DI INAMMISSIBILITA' A PARTECIPARE

Secondo il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, l'operatore economico è escluso dalla partecipazione da una procedura di appalto quando ricorrono le cause previste dagli art. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. 36/2023, come di seguito riportati:

Art. 94. (Cause di esclusione automatica)

1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

(Si segnala per completezza che l'art. 4, comma 4, lettera d), del decreto legge n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016 e l'art. 8, comma 10, del d.lgs. n. 90 del 2017, hanno ha soppresso la prescrizione dell'art. 37 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, ai fini della partecipazione alle gare, della cosiddetta black list e della relativa autorizzazione rilasciata dal MEF)

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

5. Sono altresì esclusi:

- a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
- c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
- e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

Art. 95. (Cause di esclusione non automatica)



1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;

c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;

e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

2. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

a) il reato è stato depenalizzato;

b) è intervenuta la riabilitazione;

c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;

e) la condanna è stata revocata.

Art. 96. (Disciplina dell'esclusione)

1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95.

2. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, non è escluso se si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 del presente articolo e ha adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del presente articolo.

3. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico, contestualmente all'offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente:

a) comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6;

b) comprova l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e successivamente ottempera ai sensi del comma 4.

4. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta e comunica le misure di cui al comma 6.

5. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure di cui al comma 6.

6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente

adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

7. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

8. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d'appalto:

a) in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

9. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.

10. Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano:

a) per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a);

b) per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi di cui all'articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d);

c) nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e), salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente:

1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98;

2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;

3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.

11. L'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati non rileva ai fini della decorrenza del triennio.

12. L'operatore economico ha l'onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. Se contravviene all'onere di comunicazione il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti.

13. Le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

14. L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.

15. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai

fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Art. 97. (Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

a) in sede di presentazione dell'offerta:

1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;

2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;

b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

2. Fermo restando l'articolo 96, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi ordinari. Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

Art. 98. (Illecito professionale grave)

1. L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).

2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;

b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;

c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.

3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;

b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;

c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;

d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;

e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;

f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta

- denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
- g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
- h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:
- 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
 - 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
 - 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
 - 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
4. La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.
5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.
6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:
- a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;
 - b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;
 - c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;
 - d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;
 - e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione;
 - f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;
 - g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
 - h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.
7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.
8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.

4. SPESE DI PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE AI PRESENTATORI

Nulla è dovuto al Comune per la partecipazione alla presente manifestazione di interesse e per l'attività di verifica e selezione delle proposte pervenute.

Attenzione: Il Comune alla fine del termine indicato per l'invio delle istanze, dopo aver valutato ivi selezionato le richieste regolarmente pervenute si riserverà di prendere contatto di propria iniziativa con i presentatori selezionati aventi i requisiti richiesti.

Le attività selezionate potranno accedere all'iter di seconda fase, cioè alla costituzione di una "Rete di Imprese" e/o di invito a partecipare ad una procedura negoziata per l'affidamento d'incarico, come previsto dal D.lgs n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e/o alla sottoscrizione di una proposta di Accordo o Contratto di Sviluppo e/o di Accordo di Programma.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

La partecipazione alla manifestazione di interesse è effettuata tramite la presentazione entro le ore 12:00 del giorno **05/04/2025** mediante la compilazione dello specifico form digitale di registrazione (compilabile da PC, Smartphone e tablet) raggiungibile al seguente link: [FORM DI REGISTRAZIONE](#).

6. GUIDA ALLA CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODULO DIGITALE

Esempio 1- COMPILAZIONE SINGOLA: Qualora il compilante possenga ad esempio una rosticceria e all'interno della medesima attività vengano offerti più servizi, ad esempio: vendita di prodotti tipici, tavola calda etc; in questo caso sarà sufficiente compilare un singolo modulo digitale selezionando in fase di compilazione i vari servizi annessi alla medesima attività.

Esempio 2 - COMPILAZIONE MULTIPLA: Se lo stesso proprietario di rosticceria fosse, ad esempio, anche titolare di una casa vacanza o di altra attività, disgiunta dalla prima come ragione sociale; in questo caso si dovranno compilare più moduli (usando lo stesso link di accesso o cliccando sul link "invia un'altra risposta") in base al numero di differenti attività possedute che si desidera registrare.

APPORTARE MODIFICHE AI DATI INVIATI

Ciò è possibile cliccando sull'apposito link "modifica risposta" presente nella finestra che appare dopo l'invio del modulo. Oppure, cliccando sul pulsante "modifica risposta" presente nella email ricevuta dopo l'invio del modulo, contenente il riepilogo dei dati inviati.

DIRITTI D'AUTORE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La proprietà materiale e immateriale dei contenuti del presente modulo è di proprietà esclusiva del Comune di Massa Martana (PG).

I diritti d'autore e la proprietà intellettuale dei contenuti e dei processi strategici ivi inclusi sono di proprietà esclusiva del Sig./Dott. Borroi Paolo, nel ruolo tecnico di Destination Manager.

Qualunque contenuto presente nel documento NON può essere copiato o utilizzato, anche in parte, per fini terzi al presente progetto. Eventuali violazioni potranno essere perseguite in sede giudiziale ai fini di legge.

7. CHIARIMENTI IN MERITO ALL'ISTANZA

Richieste di chiarimenti in merito alla procedura potranno essere inoltrate, a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica respotec@comune.massamartana.pg.it.

La conferma di ricezione dell'istanza sarà inviata in automatico dal sistema sulla casella di posta del compilante, indicata al momento della registrazione.

8. PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla manifestazione di interesse, saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). I dati personali forniti dal candidato e/o dagli operatori economici saranno raccolti presso la sede del Comune di Massa Martana e usati per la finalità di gestione della selezione e saranno trattati in forma elettronica e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.

Il presentatore, barrando le apposite caselle, acconsente al trattamento dei propri dati ai fini qui elencati e alla pubblicazione sul sito del Comune di Massa Martana dei seguenti dati attestanti il Log di registrazione: data e ora di invio del form digitale, cognome, nome, nome attività / ragione sociale, settore merceologico / tipologia di attività.

Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Massa Martana (PG).

Senza il consenso al trattamento dei dati non sarà possibile procedere con l'invio del modulo digitale.

9. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente modulo digitale non pone in essere alcuna procedura concorsuale in quanto è finalizzato esclusivamente a rilevare e comporre una banca dati volontaria di istanze delle manifestazioni d'interesse pervenute che, a vario titolo, potranno permettere al suddetto comune di accedere ad una selezione di potenziali fornitori di beni e/o di servizi legati allo sviluppo dell'Ecosistema Turistico Partecipato.

Pertanto, il registrante, presa attenta visione delle regole come elencate nel presente documento barrando l'apposita casella solleva, fin da subito, il predetto comune da obblighi di seguito e responsabilità di qualunque genere o natura nei confronti dello stesso.

Per compilare la propria manifestazione di interesse, cliccare il seguente link:

[FORM DI REGISTRAZIONE.](#)

Massa Martana, 03/03/2025

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Marianna Grigioni

Il Sindaco
Dott. Francesco Federici